Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *"Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'articolo 2 che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*" (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021) e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 50 del 1 marzo 2022) e 22 giugno 2022, n. 109 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 182 del 5 agosto 2022) recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di «*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*» e che le denominazioni «*Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*» e «*Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «*Ministro della transizione ecologica*» e «*Ministero della transizione ecologica*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 286 del 7 dicembre 2023), recante "*Regolamento*

concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 128 del 2021, per come risultante dalle modifiche testé citate, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito, «*Ministero*») è articolato in Dipartimenti e Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che il Dipartimento Energia (DiE) del Ministero è a sua volta articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- Direzione Generale Fonti energetiche e Titolo Abilitativi (FTA);
- Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche (MIE);
- Direzione Generale domanda ed Efficienza Energetica (DEE);
- Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 maggio 2024, ammesso alla registrazione da parte dalla Corte dei conti il 24 giugno 2024, al n. 240, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Noce l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Mercati ed Infrastrutture Energetiche del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e, in particolare, l'articolo 11, relativo all'incentivazione in materia di biogas e produzione di biometano, il quale prevede, al comma 2, che "*Entro il 31 dicembre 2023, con uno più decreti del Ministro della transizione ecologica sono definite le modalità di attuazione del comma 1"* relativo al biometano, *"prevedendo le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, nonché la possibilità di estensione del predetto incentivo tariffario anche alla produzione di combustibili gassosi da fonti rinnovabili , ivi inclusa la produzione di idrogeno originato dalle biomasse e la produzione di biometano tramite gassificazione delle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato*";

VISTO il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la Comunicazione della Commissione (2022/C 80/01) del 18 febbraio 2022, recante "*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022*";

VISTA la decisione della Commissione europea C (2026) 2050 final del 30 marzo 2026 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dello schema di aiuto di stato "*State Aid SA.118992 (2026/N) - Italy – «Operating aid for the production of renewable hydrogen»*", notificato dall'Italia per istituire un meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno

di origine rinnovabile, in quanto considerato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 5 giugno 2026, n. 183, recante "*Meccanismo di sostegno alla produzione di idrogeno di origine rinnovabile"* (di seguito, «*DM 5 giugno 2026, n. 183*» o «*DM idrogeno*»), in attuazione dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

VISTO l'articolo 10 del *DM 5 giugno 2026, n. 183*, che, al primo comma, attribuisce al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito, «*GSE*») le attività di gestione del meccanismo di supporto previsto dal medesimo decreto, ivi incluse la valutazione delle istanze di partecipazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni, nonché le attività di controllo, ispezione e monitoraggio;

VISTO, altresì, il medesimo articolo 10, che al secondo comma prevede che le regole operative relative al meccanismo di sostegno, oggetto dello stesso decreto, sono approvate, su proposta del GSE, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la proposta di regole operative, trasmessa dal GSE, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del DM 5 giugno 2026 n.183, e acquisita con prot. MASE n. 0235405 del 12 novembre 2026.

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle regole operative GSE)

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del *DM 5 giugno 2026, n. 183*, sono approvate le regole operative, elaborate e trasmesse dal GSE e acquisite dal Ministero con protocollo MASE n. 0235405 del 12 novembre 2026.
2. Le regole operative di cui al comma 1 sono allegate al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, e si articolano nelle due seguenti sezioni: a) Allegato - Sezione 1, «Regole operative DM idrogeno»; b) Allegato - Sezione 2, «Allegati alle regole operative DM idrogeno».

Articolo 2

(Modifiche e aggiornamenti delle regole operative GSE)

1. Il GSE può sottoporre al Ministero proposte di modifica o aggiornamento delle Sezioni 1 e 2 dell'Allegato, recante le regole operative.
2. Le proposte di modifica o aggiornamento di cui al comma 1 sono approvate con decreto del Ministero.

3. I decreti di approvazione delle modifiche o degli aggiornamenti, unitamente ai relativi allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Le modifiche e gli aggiornamenti acquistano efficacia a decorrere dal giorno successivo alla relativa pubblicazione, salvo che sia prevista una data successiva. Dell'adozione dei decreti è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e ne è data altresì notizia mediante pubblicazione sul sito internet del GSE.

Articolo 3

(Disposizioni ulteriori e finali)

1. Il presente decreto, unitamente all'Allegato, articolato in due Sezioni, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it). Dell'adozione del decreto è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Dell'adozione del presente decreto è, altresì, data notizia mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet del GSE.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Noce

Alessandro Noce
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direttore Generale
16.11.2026 16:11:53 GMT+01:00